



GIUDICE SPORTIVO ACI

Sentenza n. 9/2016

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Avv. Camillo Tatozzi (Presidente f.f.), Pres. Raffaele Potenza (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), Avv. Salomone Bevilacqua (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione sul procedimento di indagine n.4/2016 promosso dalla Procura federale nei confronti dei licenziati ASD WM DRIFT TEAM, in persona del legale rappresentante pro-tempore e MILVA VANNUCCI.

FATTO

Dagli atti del procedimento risulta quanto segue. Con atto di deferimento in data 10 maggio 2016, la procura federale presso l'Automobile Club d'Italia, ha esposto che il licenziato Francesco Maria Conti, con atto del 16.2.2016, premettendo di aver vinto negli anni 2011 e 2012 il titolo di campione italiano nella specialità del "drafting", aveva lamentato la comparsa sul sito internet del settore di notizie di un campionato italiano di detta disciplina svoltosi nel 2015, organizzato dalla sig.ra Milva Vannucci (licenziata n.371105) e della vittoria del medesimo da parte del sig. Oliviero Adolfo. Il denunziante aggiungeva come tale comportamento rappresentasse una usurpazione del proprio titolo, mediante la presentazione di un campione italiano non legittimato.

Con l'atto di deferimento, la Procura ha riferito inoltre la conferma, pervenuta dalla Federazione, dell'inesistenza di un Campionato italiano drifting 2015, bensì dell'esistenza di un titolo di settore denominato Coppa ACI drifting, ed ha osservato che il comportamento tenuto dall'organizzazione non può ritenersi corretto, avendo creato equivoco o confusione tra le due citate manifestazioni, con conseguenti dissidi tra i menzionati concorrenti.

La procura, pertanto, ha deferito a questo giudice i soggetti destinatari sopra indicati, per violazione degli artt. 8.1 (già 7 ter, lett. A del RNS ACI), in relazione all'art. 217 del RNS (già art. 162-lett.c), per aver pubblicato notizie infondate e ha chiesto, per l'effetto, visto l'art. 227-3 RSN e l'art. 170 bis, lett.a, l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di 45 giorni e dell'ammenda di Euro mille, salvo recidiva.

In data 19.4.2016, la procura federale, alla presenza del sostituto procuratore federale ha proceduto all'audizione del sig. Adolfo Oliviero, della quale è stato redatto verbale, agli atti del procedimento

Il 9.6.2016 ha avuto luogo l'udienza presso questo giudice, alla quale sono comparsi il deferito, in proprio ed in qualità di rappresentante della ASD WM DRIFT, anch'essa deferita, i quali si sono riportati alla memoria versata in atti, insistendo per un provvedimento di clemenza e, in caso di condanna, per la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

DIRITTO

Preliminarmente, la fattispecie in esame necessita di essere chiarita in punto di fatto e conseguentemente sotto quello delle fonti da applicare, anche ai fini della sanzione irroganda, considerato che l'atto di deferimento ha contestato la pubblicazione di notizie sportive infondate e per il secondo profilo si è richiamato al Regolamento sportivo sia nel testo 2014, vigente sino a tutto il 2015 sia a quello modificato ed operante a partire dal 2016 (vigente al momento del deferimento), chiedendo infine l'applicazione della



sanzione disposta dal nuovo regolamento (art.227/3). Al riguardo secondo il principio "tempus regit actum", (che opera correttamente anche in materia sanzionatoria) il Collegio ritiene che va da applicata la normativa del RNS 2014, previgente alla modifica operante dal 2016, atteso che il fatto da cui scaturisce la vicenda contenziosa si è verificato nel 2015.

In particolare la Procura ha contestato al violazione dell'art. 7 ter, lett.A, (principio di lealtà) per aver pubblicato notizie infondate, sia dell'art. 162 lett.c, che sanziona invece "qualsiasi comportamento fraudolento o manovra sleale che nuoccia alla regolarità delle manifestazioni sportive o agli interessi ed al prestigio dello sport automobilistico. Al riguardo osserva il Collegio che , alla stregua degli atti del procedimento non emerge alcun elemento che permetta di qualificare come fraudolento il comportamento contestato, sicchè deve escludersi l'applicabilità 162-lett.c), e nemmeno un "vulnus" alla regolarità della manifestazione sportiva di riferimento.

Sussistono invece gli estremi per sanzionare il comportamento in esame (rappresentato dalla pubblicazione di notizie infondate), ai sensi dell'altra norma richiamata, in quanto è evidente in atti, come nel dare notizia dell'evento sportivo, i deferiti lo abbiano fatto senza sufficientemente chiarire, come era doveroso, la oggettiva distinzione organizzativa esistente tra il Campionato drifting (evento periodico non più operante dal alcuni anni) e la Coppa Italia drifting, evento singolo relativo al 2015. Sotto tale aspetto va quindi affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, avendo gli stessi seppur, non scientemente, determinato in sostanza una errata comunicazione del risultato sportivo in rapporto alla tipologia ed alla disciplina della manifestazione di riferimento. Ciò integra, ad avviso del collegio , la violazione del principio generale di correttezza di cui al contestato art. 7 ter lett. A, che si raccorda peraltro con l'art.131 del RNS, recante un ampio dovere di corretta informazione alla stregua delle differenziazioni esistenti tra le varie specialità sportive oggetto di pubblicizzazione.

Pertanto, sotto il profilo sanzionatorio, e pur tenuto conto dell' esclusione di elementi fraudolenti , le norme applicabili si confermano comunque essere gli artt. 167 e 170 bis, lett D ,entrambi recanti la previsione della sospensione della licenza nelle misure ivi previste.

Il Collegio riconosce infine gli estremi per l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo, ritenuta la responsabilità dei licenziati A.S.D. WM Drift Team (Lic N. 375820) e Vannucci Milva (Lic N 371105), li condanna alla pena della sospensione delle rispettive licenze sportive in giorni 45 e dell'ammenda in € 1.000,00 ciascuno.

Concede la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 167 lett. B.2 RNS.

Il Relatore

Pres. Raffaele Potenza

Il Presidente f.f.

Avv. Camillo Tatzzi